

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

“ALL RISKS” IMPIANTI FOTOVOLTAICI



Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

Sommario

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Aggravamento del rischio - Buona fede
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 4 - Diminuzione del rischio
- Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 6 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate
- Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 12 - Mandato dei periti
- Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 14 - Limiti di indennizzo
- Art. 15 - Franchigie e scoperti
- Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 17 - Oneri fiscali
- Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la Sezione A) Danni Diretti

- Art. A.1 - Rischio assicurato
- Art. A.2 - Esclusioni
- Art. A.3 - Beni esclusi
- Art. A.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. A.5 - Assicurazione parziale
- Art. A.6 - Inverter

Condizioni Particolari relative alla Sezione A) Danni Diretti

- Art. P.A.1 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato
- Art. P.A.2 - Operatività delle garanzie atti vandalici e dolosi (Valida solo se l'Art. P.A.5 non è operante)
- Art. P.A.3 - Terremoto
- Art. P.A.4 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- Art. P.A.5 - Furto e rapina - Operatività delle garanzie furto, rapina e atti vandalici e dolosi
- Art. P.A.6 - Guasti alle macchine
- Art. P.A.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- Art. P.A.8 - Parziale deroga alla regola proporzionale

- Pag. 2** Art. P.A.9 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)
Art. P.A.10 - Anticipo indennizzi
Art. P.A.11 - Rinuncia alla rivalsa

Norme che regolano la Sezione B) Danni Indiretti

- Art. B.1 - Rischio assicurato
- Art. B.2 - Esclusioni
- Art. B.3 - Aggiustamenti
- Art. B.4 - Determinazione dell'indennizzo
- Art. B.5 - Decadenza della garanzia
- Art. B.6 - Somma assicurata annua
- Art. B.7 - Sottoassicurazione
- Art. B.8 - Franchigia
- Art. B.9 - Franchigia sulla polizza di riferimento

Condizioni Particolari relative alla Sezione B) Danni Indiretti

- Art. P.B.1 - Autoconsumo

Norme che regolano la Sezione C) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Prestatori di lavoro (RCO) / Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

- Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. C.2 - Deroghe ed integrazioni alle Condizioni Generali di Assicurazione
- Art. C.3 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. C.4 - Estensione territoriale
- Art. C.5 - Persone non considerate terzi
- Art. C.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. C.7 - Rischi assicurabili solo con patto speciale
- Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

- Pag. 5**
- Pag. 7** **Condizioni Particolari relative alla Sezione C) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Prestatori di lavoro (RCO)**

- Art. P.C.9 - Limitazione di massimale

Condizioni Particolari relative a tutte le Sezioni

- Art. P.1 - Deroga al tacito rinnovo
- Art. P.2 - Clausola Broker

Condizioni Particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Pag.10

Pag.11

Pag.12

Pag.14

Pag.15

Pag. 16

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: *relativamente ai danni materiali e diretti*

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- b) fare nei quindici giorni successivi, in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

relativamente ai danni indiretti esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza

- e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- f) fornire a sue spese alla Compagnia entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Compagnia potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- g) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Compagnia stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 9.

I Periti devono inoltre:

- *per i danni diretti:*
 - 3a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo A.3.
- *per i danni indiretti, esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza:*
 - 3b) determinare i dati previsti agli Articoli B.3 e B.4;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità Giudiziaria.

Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

E' tenuto inoltre a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tale indennizzo - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limiti di indennizzo

In caso di sinistro la Compagnia non potrà essere tenuta a pagare importi superiori a quelli indicati nella Scheda di polizza quali limiti di indennizzo, salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C.

Per i danni indiretti, esclusivamente qualora attivata la specifica Sezione di polizza, la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.

Art. 15 - Franchigie e scoperti

In caso di sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti nella Scheda di polizza, che rimarranno a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Articolo 13 senza tenere conto delle franchigie e/o scoperti sopra citati che verranno detratti successivamente dall'importo calcolato.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge.

SEZIONE A) DANNI DIRETTI

Norme che regolano la Sezione A) Danni Diretti

Art. A.1 - Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale, improvviso e impreveduto, **fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo A.2.**

L'assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni causati con colpa grave del Contraente/Assicurato ad esclusione dei Rappresentanti dell'Assicurato intendendosi per tali il legale rappresentante e/o il socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall'Articolo 14.**

Art. A.2 - Esclusioni

La Compagnia non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
 2. verificatisi in occasione di atti di terrorismo intendendosi per tale un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
 3. verificatisi in occasione di atti di sabotaggio organizzato intendendosi per tale un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;
 4. verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 5. verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;
 6. verificatisi in occasione di alluvioni, inondazioni, allagamento;
 7. verificatisi in occasione di mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

8. dovuti a / causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
9. dovuti a / causati da furto, rapina, atti vandalici e dolosi;
10. dovuti a / causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;
11. verificatisi in conseguenza di lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
12. dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere;
13. dovuti a / causati da errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
14. indiretti di qualunque natura;
15. dovuti a / causati da deterioramento, deperimento, usura o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, siccità, stillicidio;
16. dovuti a / causati da di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato;
17. dovuti a / causati da sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
18. dovuti a / causati da eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore degli impianti assicurati;
19. causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
20. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
21. a componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
22. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di

- fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
23. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati, disabitati o incustoditi per più di 15 giorni consecutivi;
24. da difetti di rendimento.
25. dovuti a / causati da animali e insetti;
26. dovuti a / causati da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
27. dovuti a / causati da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
28. dovuti a / causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Art. A.3 - Beni esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- enti/beni che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni;
- pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme CEI, IEC, EN in vigore;
- pannelli fotovoltaici "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna;

- inverter in esercizio da oltre 8 (otto) anni;
- fabbricati sottostanti impianti a tetto;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, flora e fauna in genere;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia situate al di fuori dell'ubicazione assicurata;
- enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se (ed in quanto) assicurati da altre polizze.

Art. A.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- Macchinario** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati** applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario** deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. A.5 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. A.6 - Inverter

In caso di danno agli inverter che siano in esercizio da oltre 5 (cinque) anni, l'indennizzo tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 25% (venticinque per cento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre al quinto.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE A) DANNI DIRETTI

Art. P.A.1 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.2 punti 2 e 3 e **sino a concorrenza del limite indicato nella Scheda di polizza**, risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato come definiti nel suddetto articolo.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,05‰.

Art. P.A.2 - Operatività delle garanzie atti vandalici e dolosi (Valida solo se l'Art. P.A.5 non è operante)

L'operatività delle garanzie atti vandalici e dolosi è subordinata alla condizione che per impianti posti a terra o tetto, tettoia, serra, pensilina di altezza inferiore a 4m, esista recinzione metallica o sistema equivalente (es.: calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a 2m.

La mancata rispondenza di sistemi di prevenzione alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di uno scoperto del 40% del danno.

Art. P.A.3 - Terremoto

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.2 punto 5 risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'impianto/i assicurato/i per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Relativamente agli impianti fotovoltaici a tetto, la presente garanzia è prestata a condizione che detti impianti siano installati su edifici antisismici (Legge 64, 2 febbraio 1974). In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella Scheda di polizza.

Art. P.A.4 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.2 punto 6 risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'impianto/i assicurato/i per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati all'impianto/i assicurato/i anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. P.A.5 - Furto e rapina - Operatività delle garanzie furto, rapina e atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. A.2 punto 9), la Compagnia risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

L'operatività delle garanzie furto, rapina, atti vandalici e dolosi è subordinata alla condizione che:

- a) per impianti posti a terra o tetto, tettoia, serra, pensilina di altezza inferiore a 4m, esista recinzione metallica o sistema equivalente (es.: calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a 2m;
- b) l'autore del reato abbia asportato gli enti assicurati violando le difese esterne mediante rottura/scasso ovvero per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) sia installato, attivo e funzionante un sistema di allarme del tipo a microonde o infrarossi, a protezione dell'intero perimetro dell'impianto. L'allarme dovrà essere costantemente collegato in remoto con le Forze dell'Ordine o con una centrale operativa di pronto intervento (autorizzata ai sensi del T.U.L.P.S. come da Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625 e successive modifiche) che intervenga presso l'impianto, in caso di allarme o anomalie, entro 30 minuti dalla ricezione dell'allarme stesso. Tale circostanza deve essere dimostrabile fornendo evidenza dell'avvenuto intervento nei tempi previsti, tramite apposito sistema di rilevamento/registrazione posto in sito;
- d) **relativamente ai pannelli fotovoltaici, il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato ed esista, se l'impianto non è integrato, almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:**
 1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto o resi non svitabili mediante opportuni sistemi;
 2. tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.

In aggiunta ai precedenti punti e relativamente ai cavi di rame per impianti ubicati a terra, l'operatività delle garanzie furto, rapina, atti vandalici e dolosi è subordinata alla presenza di una delle seguenti ulteriori misure di sicurezza/prevenzione:

- e) **copertura dei pozzetti ribassati rispetto al terreno circostante con ghiaia, sabbia o terriccio, a seconda della superficie dove sono posizionati in modo che non possano essere individuati ad occhio nudo se non tramite mappatura dell'impianto e riempimento degli**

stessi con materiale inerte (sabbia, argilla o ghiaia media);

- f) **posizionamento sopra i pozzetti di manufatti in calcestruzzo di peso non inferiore a 225 kg rimovibili esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi mezzi meccanici di sollevamento;**
- g) **applicazione di getti di calcestruzzo direttamente sui pozzetti rimovibili solamente tramite mezzi meccanici.**

Si precisa che i cavi di rame non interrati sono esclusi dalla copertura.

L'assicurazione comprende:

- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nell'area indicata in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'area stessa;
- il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dell'area indicata in polizza.

L'assicurazione di cui alla presente Condizione Particolare è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Articolo A.5 *Assicurazione parziale* della Sezione A) Danni Diretti.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare al tasso indicato nella Scheda di Polizza.

Art. P.A.6 - Guasti alle macchine

A parziale deroga dell'Articolo A.2 comma 12), ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri dell'impianto/i.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella Scheda di polizza.

Art. P.A.7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- **per i fabbricati**, la spesa per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **per i macchinari e gli impianti**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per

rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. Agli effetti dell'Articolo A.4, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascuna macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Articolo A.3;
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. P.A.8 - Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'Articolo A.5, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Articolo A.5 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. P.A.9 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)

Qualora i macchinari in uso dell'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della

presente condizione particolare la Compagnia garantisce, secondo i termini e condizioni della presente polizza, i beni medesimi:

- a secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi indennizzabili in base alle altre assicurazioni;
- a primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non previste dalle altre assicurazioni.

Art. P.A.10 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, **il pagamento di un acconto pari al 50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere **un solo anticipo**, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. P.A.11 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate. Tale rinuncia sarà operante in presenza di esplicita e motivata richiesta da parte dell'Assicurato alla Compagnia ed a condizione che l'Assicurato **non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.**

SEZIONE B) DANNI INDIRETTI

Norme che regolano la Sezione B) Danni Indiretti

Art. B.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Articolo A.2 punto 14, la Compagnia si obbliga **salvo quanto escluso al successivo Articolo B.2)**, ad indennizzare i Danni Indiretti derivanti all'Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività assicurata per effetto di un sinistro materiale e diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso e impreveduto, che colpisca l'impianto assicurato alla Sezione A), **sempreché tale sinistro sia indennizzabile ai sensi della suddetta Sezione A).**

Art. B.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
2. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
4. furto e rapina.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

5. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
6. penali, indennità o multe dovute a terzi;
7. sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato;
8. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli enti assicurati danneggiati o distrutti.

Art. B.3 - Aggiustamenti

Gli aggiustamenti sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc.

Art. B.4 - Determinazione dell'indennizzo

Si definisce la produzione media giornaliera espressa in kWh la produzione calcolata rilevando dalla lettura del contatore la produzione complessiva dei 15 giorni successivi al giorno di riavvio dell'impianto nelle condizioni di normale esercizio, e dividendola per 15.

a) nel caso di danno totale,

l'indennizzo sarà dato dalla produzione media giornaliera calcolata come sopra, moltiplicata per il numero di giorni di mancata produzione **decurtati dei giorni di franchigia stabiliti in polizza**, e per la somma della tariffa incentivante (come da D.M. del 28/07/05, 6/2/2006, 19/2/2007 e sue eventuali modifiche) e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete.

Il numero dei giorni considerati nel calcolo per la determinazione dell'indennizzo non potrà, in nessun caso,

essere superiore al periodo di indennizzo stabilito in polizza.

b) Nel caso di danno parziale,

L'indennizzo è calcolato sottraendo all'indennizzo nel caso di danno totale (punto a) il ricavo ottenuto dal Cliente per l'attività assicurata in polizza nel periodo di diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito del sinistro, **escluso quanto relativo ai giorni di franchigia indicati in polizza.**

Tale ricavo sarà dato dal contributo dovuto alla tariffa incentivante e a quello della vendita dell'energia residua prodotta.

L'indennizzo dovrà tener conto di eventuali aggiustamenti di cui all'Articolo B.3.

Art. B.5 - Decadenza della garanzia

L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Compagnia; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Art. B.6 - Somma assicurata annua

Per impianti operativi da meno di 1 anno la somma assicurata deve essere almeno pari al prodotto tra la produzione annua prevista (kWh) e la somma della tariffa incentivante (come da D.M. del 28/07/05, 6/2/2006, 19/2/2007 e sue eventuali modifiche) e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete.

Per impianti operativi da più di 1 anno la somma assicurata deve essere almeno pari al prodotto tra la produzione annua consuntiva dell'anno precedente (kWh) e la somma della tariffa incentivante (come da D.M. del 28/07/05, 6/2/2006, 19/2/2007 e sue eventuali modifiche) e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete.

Art. B.7 - Sottoassicurazione

In caso di sinistro, se la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la produzione annua (kWh) per la somma della tariffa incentivante (come da D.M. del 28/07/05, 6/2/2006, 19/2/2007 e sue eventuali modifiche) e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. B.8 - Franchigia

La franchigia indicata nella Scheda di Polizza decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il sinistro, nel caso in cui siano stati rispettati i termini di denuncia di sinistro indicati all'Art.9.

La franchigia indicata nella Scheda di Polizza decorrerà dalle ore 24 del giorno dell'avviso all'Intermediario o alla Compagnia, nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di denuncia di sinistro indicati all'Art.9.

Art. B.9 - Franchigia sulla polizza di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione A) fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito la Sezione

A) risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente dall'Art.B.1 che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della polizza, del danno diretto.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE B) DANNI INDIRETTI

Art. P.B.1 - Autoconsumo

A parziale deroga dell'Articolo B.4 la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell'impianto assicurato verrà calcolata come indicato nell'Articolo B.4 per la quota parte non ceduta al Gestore della Rete. A questa verrà sommato il costo di

acquisto dal Gestore della Rete dell'energia che sarebbe stata prodotta dall'impianto danneggiato ed utilizzata in regime di autoconsumo.

SEZIONE C) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) / PRESTATORI DI LAVORO (RCO) / RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)

Norme che regolano la Sezione C) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / prestatori di lavoro (RCO) / Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

Art. C.1 - Descrizione del rischio assicurato

Proprietà e conduzione di un Impianto Fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica nell'ambito della convenzione relativa alle Energie Rinnovabili.

Relativamente alla Responsabilità Civile Prodotti si precisa che il prodotto, per il quale l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, è l'energia elettrica.

Art. C.2 - Deroghe ed integrazioni alle Condizioni Generali di Assicurazione

1. Gli Articoli 7, 8, 10, 11, 12, 13 commi III e IV, 14, 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione non s'intendono operanti per la presente Sezione di Polizza; inoltre con esclusivo riferimento alla presente Sezione di Polizza, l'Art. 9 - *Obblighi in caso di sinistro* delle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende annullato e sostituito dal seguente articolo:

2. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Compagnia ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Ai fini della garanzia prevista dal successivo Articolo C.3 lettera b) della presente Sezione, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare, entro il termine suindicato, i sinistri:

1. che abbiano dato luogo ad inchiesta amministrativa ai sensi delle normative vigenti sugli infortuni sul lavoro;
2. per i quali abbia avuto notizia di procedimento penale;
3. per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento da parte dall'infortunato o suoi aventi diritto e/o dall'Istituto assicuratore infortuni ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. C.3 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le garanzie sotto elencate per le quali sia stato indicato nella Scheda di Polizza il relativo massimale:

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge vigenti disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'Inail e/o dall'Inps per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui al punto 1) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o lesioni personali **che abbiano determinato un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. **Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.** In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.

Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

c) Assicurazione responsabilità civile prodotti (RCP)

A parziale deroga del successivo Art. C.7, lettera g), la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto di prodotti

risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. C.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione **RCT** vale per i danni che avvengano nel mondo intero, **con esclusione di USA, Canada e loro possedimenti**.
L'assicurazione **RCO** vale per il mondo intero.

L'assicurazione **RCP** vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi USA e Canada**), e per i danni ovunque verificatisi.

Art. C.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. C.6 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

f) **direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:**

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
- g) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- h) diretti o indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- i) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - j) derivanti da campi elettromagnetici;
 - k) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE);
 - l) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - n) derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato.

Art. C.7 - Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da furto;

- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento,

- cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti, ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE C) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI / PRESTATORI DI LAVORO

Art. P.C.9 - Limitazione di massimale

Si conviene che in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente più di una tra le garanzie di polizza di cui all'Art. C.3 lettere a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO),c) Assicurazione della

Responsabilità Civile Prodotti, la massima esposizione della Compagnia è limitata all'importo indicato nella Scheda di Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI

Art. P.1 - Deroga al tacito rinnovo

A parziale deroga dell'Art. 6 Proroga dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente polizza s'intenderà estinta senza obbligo di disdetta da ambo le Parti alla sua naturale scadenza ovvero dopo 1 anno dall'inizio della Copertura.

Art. P.2 - Clausola Broker

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla Spett.le *Borghini e Cossa S.r.l. - Via Ippolito Nievo 37 - 20145 Milano*, di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker s'intenderà come fatta al Contraente. Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Compagnia ed il Broker riconosce di essere il semplice depositario di tutti i premi incassati per conto della Compagnia.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o email.

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Compagnie, il Broker tratterà con la Compagnia delegataria le incombenze derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni modifica al contratto, ad eccezione dei termini di pagamento dei premi, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Compagnie solamente dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del documento di modifica.

Le Compagnie coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al Broker i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.

La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Compagnia la cessazione dell'incarico al Broker designato.

Condizioni Particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.